

## **Progetto di Scissione Parziale e Proporzionale**

Premesso che:

- HR Capital S.r.l., con sede in Milano, Galleria S.Babila 4/B, Codice Fiscale, P.IVA e N. iscr. al Registro Imprese 05216310960 (di seguito "**HRC**" o la "**Società Scindenda**" o la "**Società Scissa**") è una società che svolge attività di:
  - gestione ed elaborazione, informatica e non, dei dati contabili, previdenziali e fiscali relativi alle retribuzioni del personale dipendente e ai compensi dei collaboratori autonomi; tenuta ed eventuale archiviazione e conservazione delle scritture contabili; trasmissione di dati e informazioni ad enti di diritto pubblico o privato;
  - produzione di software e la fornitura di servizi relativi all'analisi ed alla programmazione, nonché la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione; predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati; produzione e vendita di sistemi, anche informatici, comprensivi di hardware e software, per la rilevazione e la rielaborazione di dati relativi al controllo delle presenze, degli accessi del personale, dei dati relativi alla produzione o di altri parametri legati al tempo; produzione e commercializzazione (in proprio o per conto terzi) di hardware e software applicativi relativi alle attività di cui sopra;
  - ricerca e selezione di personale dipendente, nonché di collaboratori autonomi, previo rilascio delle relative autorizzazioni di legge;
  - redazione, edizione, data entry di materiale informativo e di ogni altro materiale grafico concorrente alla realizzazione di prodotti ascrivibili alla categoria dei "multimediali" o a quelli audio, video; o su carta stampata, quali riviste, opuscoli, con esclusione dei quotidiani;
  - acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, manutenzione, locazione di immobili di qualsiasi natura, rustici ed urbani, civili, commerciali ed industriali;
  - prestazione di servizi ad aziende e professionisti quali somministrazione di spazi/uffici, servizio di accoglienza clienti ed attività di segreteria, fornitura di servizi accessori ai professionisti/aziende.
  - formazione e addestramento del personale, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, anche a distanza, avvalendosi di ogni tipo di tecnologia nelle materie di cui all'oggetto sociale;

- assistenza e consulenza amministrativa, previdenziale, finanziaria, fiscale, organizzativa e quella relativa a tutti gli stadi del settore edp e dell'informatica e di internet in genere, nonché la diagnostica, il controllo economico di gestione, la pianificazione strategica e l'analisi per gli investimenti e per le acquisizioni e le fusioni e più in generale la consulenza e l'assistenza di qualsiasi specie; consulenza di direzione aziendale e nell'organizzazione e gestione del personale; consulenza relativa all'elaborazione di procedure di gestione delle risorse umane (ad esempio gestione auto aziendale, trasferte, note spese, espatriati ecc.) ("**HR Advisory**");

Il tutto con esclusione di ciò che è espressamente vietato dalla legge, nonché nel rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge e con la categorica esclusione di qualsiasi attività per cui sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

- HR Capital Consulting STP S.r.l., con sede in Milano, Galleria S.Babila 4/B, Codice Fiscale, P.IVA e N. iscr. al Registro Imprese 13759910964 (di seguito "**STP**" o la "**Società Beneficiaria**" e, unitamente alla HRC, "**Società Partecipanti**") è una società che svolge le attività libero-professionali e intellettuali previste dalla legge 12/1979 per l'effettuazione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per la erogazione delle relative prestazioni di natura consulenziale e il cui svolgimento è riservato agli iscritti all'albo o registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dei Consulenti del Lavoro e degli Avvocati abilitati ai sensi della legge 12/79. La società svolge anche attività formative a favore di terzi e può svolgere, altresì, attività tecniche meramente strumentali e complementari alle attività professionali, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio, compresa attività divulgativa e editoriale.
- i soci di entrambe le società sono Vincenzo De Luca e Vittorio De Luca i quali detengono rispettivamente l'1% e il 99% delle quote di entrambe le società ("**Soci**") e pertanto vi è piena coincidenza sia dei Soci che delle rispettive quote sociali sia in HRC che in STP;
- la HRC intende apportare il ramo di attività HR Advisory ("**Ramo d'Azienda**") a favore della STP.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile è redatto, in conformità alla normativa vigente, il presente progetto di scissione parziale e proporzionale della Società Scindenda a favore della Società Beneficiaria.

## Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente progetto.

## Il progetto di Scissione

La HRC intende apportare il Ramo d'Azienda a favore della STP, nell'ambito di una operazione di scissione parziale e proporzionale della Società Scindenda, HRC, a favore della Società Beneficiaria, STP (di seguito "**Scissione**" o "**Operazione**").

I Soci hanno espresso il consenso unanime all'Operazione.

I Soci hanno altresì espresso il consenso unanime all'esonero dalla redazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2506 ter Cod. Civ.

La volontà dei Soci sarà in ogni caso ratificata con apposita assemblea sociale.

Si dà atto inoltre che non sussistono possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle Società Partecipanti.

## Data di efficacia della Scissione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 ter n. 6 e 2506 quater Cod. Civ., gli effetti della Scissione, ai fini civilistici, contabili e fiscali decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese competente, ovvero, dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di scissione ("**Data di Efficacia**").

Dalla Data di Efficacia, la Società Beneficiaria subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Ramo d'Azienda HR Advisory della Società Scissa come definiti al successivo paragrafo.

## Identificazione del Ramo d'Azienda

Il Ramo d'Azienda HR Advisory è identificato come segue:

- tutti gli incarichi riguardanti attività di HR Advisory in essere con Clienti di HRC alla Data di Efficacia;
- i cespiti di seguito elencati ("Cespiti"):
  - Personal Computer HP Elitebook 640 G10 numero seriale 5CD3324DB0;
  - Personal Computer HP Probook 440 G9 numero seriale 5CD24410W5;
  - Personal Computer HP Probook 440 G8 numero seriale 5CD050CH4B;
  - Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale DX4GX84VN73D;
  - Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale FFWGVN68N73D;
  - Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale GV4GR35YN73D;

- i fondi accantonati per rischi legati ai contratti di HR Advisory di seguito elencati:
  - 1) fondo per rischi connessi a passività potenziali per omessi adempimenti contributivi connessi ai rapporti contrattuali HR Advisory;
  - 2) fondo per rischi connessi a passività potenziali per indebita fruizione di sgravi contributivi nell'ambito dei rapporti contrattuali HR Advisory;
  - 3) fondo per rischi connessi a passività potenziali per errata gestione di pignoramento presso terzi nell'ambito dei rapporti contrattuali HR Advisory.

Dalla Data di Efficacia, alla Società Beneficiaria saranno pertanto assegnati gli elementi patrimoniali della Società Scissa rappresentativi del Ramo d'Azienda come sopra descritti.

Saranno pertanto oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria unicamente i seguenti elementi patrimoniali:

- liquidità per l'importo di Euro 30.845,85=
- i cespiti di seguito elencati ("Cespiti"), con valore stimato alla data del 16 giugno 2025:
  - a) Personal Computer HP Elitebook 640 G10 numero seriale 5CD3324DB0, valore residuo stimato in € 594,00=;
  - b) Personal Computer HP Probook 440 G9 numero seriale 5CD24410W5, valore residuo stimato in € 510,00=;
  - c) Personal Computer HP Probook 440 G8 numero seriale 5CD050CH4B, valore residuo stimato in € 303,00=;
  - d) Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale DX4GX84VN73D, interamente ammortizzato e con valore residuo pari a € 0,00=;
  - e) Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale FFWGVN68N73D, interamente ammortizzato e con valore residuo pari a € 0,00=;
  - f) Telefono cellulare Apple Iphone 11 codice seriale GV4GR35YN73D, interamente ammortizzato e con valore residuo pari a € 0,00=;
- fondo per rischi connessi a passività potenziali per omessi adempimenti contributivi connessi ai rapporti contrattuali HR Advisory, stimati alla data del 16 giugno 2025 in Euro 7.321,52=;
- fondo per rischi connessi a passività potenziali per indebita fruizione di sgravi contributivi nell'ambito dei rapporti contrattuali HR Advisory, stimati alla data del 16 giugno 2025 in Euro 16.104,33=;

- fondo per rischi connessi a passività potenziali per errata gestione di pignoramento presso terzi nell'ambito dei rapporti contrattuali HR Advisory, stimati alla data del 16 giugno 2025 in Euro 8.827,00=;

dandosi atto che la scissione avverrà in continuità dei valori contabili e quindi senza alcun rilievo fiscale.

Non saranno viceversa oggetto di trasferimento alla Società Beneficiaria

tutti i rapporti giuridici non afferenti l'attività di HR Advisory, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo

- i contratti di locazione e di concessione in uso di spazi attrezzati in essere alla data di efficacia della scissione;
- i contratti relativi alla fornitura di servizi di supporto tecnologico ed informatico in essere alla data di efficacia della scissione;
- tutte le attività e passività diverse da quelle specificamente elencate al paragrafo precedente;
- le liquidità sui conti correnti ed i rapporti di conto corrente, salvo per la liquidità indicata al paragrafo precedente di cui è previsto il trasferimento;
- i debiti tributari connessi ai rapporti di lavoro ed i debiti vs istituti di previdenza esistenti alla data di effetto della scissione.

### Effetti della Scissione

In considerazione di quanto previsto al precedente paragrafo, per effetto della Scissione, verrà trasferito alla Società Beneficiaria un patrimonio netto contabile in misura fissa di Euro "zero", pari alla differenza fra il valore contabile degli elementi patrimoniali attivi (Euro 32.252,85) e passivi (Euro 32.252,85) come stimati alla data del 16 giugno 2025.

Per effetto della Scissione, dunque:

- non si avrà alcuna riduzione del capitale sociale, o comunque del patrimonio netto contabile, della Società Scissa
- non si avrà alcun incremento del capitale sociale, o comunque del patrimonio netto contabile, della Società Beneficiaria;
- non vi saranno nuove quote della Società Beneficiaria da attribuire ai Soci.

Resta inteso che il compendio patrimoniale relativo all'attività di HR Advisory sarà assegnato alla Società Beneficiaria alla data di efficacia della scissione. Eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di

riferimento del presente Progetto di Scissione (i.e. 16 giugno 2025) e la Data di Efficacia della scissione, daranno luogo ad apposito conguaglio attivo o passivo in denaro tra la Società Beneficiaria e la Società Scissa in modo che il patrimonio netto della Società Scissa trasferito alla Società Beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel presente Progetto di Scissione (e quindi pari ad Euro "zero"). Le società provvederanno entro un mese dalla data in cui la scissione avrà avuto efficacia a determinare il conguaglio dovuto di comune accordo. La società che risulterà debitrice provvederà ad estinguere il proprio debito nei confronti dell'altra società entro il mese successivo alla definitiva determinazione del conguaglio.

### Statuto della Società Scindenda

Lo statuto vigente della società HR Capital S.r.l. non subirà modifiche in conseguenza dell'operazione di scissione e viene allegato al presente progetto sotto la lettera "A". Si precisa, per quanto occorrer possa, che lo statuto vigente della Società Scindenda è ad oggi quello che trovasi allegato al verbale dell'assemblea straordinaria della medesima società redatto in data 25/10/2023 da Davide Mascagni, Notaio in Milano, Repertorio n. 8454, registrato a Milano il giorno 30/10/2023 al n. 81223 SERIE 1T, e iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 17/11/2023.

### Statuto della Società Beneficiaria

Lo statuto vigente della società HR Capital Consulting STP. S.r.l. non subirà modifiche in conseguenza dell'operazione di scissione e viene allegato al presente progetto sotto la lettera "B". Si precisa, per quanto occorrer possa, che lo statuto vigente della Società Beneficiaria è ad oggi quello che trovasi allegato al verbale dell'assemblea straordinaria della medesima società redatto in data 26/11/2024 da Davide Mascagni, Notaio in Milano, Repertorio n. 9665, registrato a Milano il giorno 27/11/2024 al n. 91086 SERIE 1T, e iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 02/01/2025.

### Trattamento per particolari categorie di soci

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 7 del codice civile si specifica che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci e/o a possessori di titoli diversi.

### Vantaggi particolari degli amministratori

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 8 del codice civile si specifica che non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori della Società Scissa e della Società Beneficiaria.

### Rapporto di Concambio e relazione di Congruità

Consistendo l'Operazione in una scissione parziale proporzionale della HRC nella STP interamente detenute dai medesimi soci e nelle medesime proporzioni, non si rende necessario determinare alcun rapporto di concambio, né è richiesto procedere alla redazione della relativa relazione di congruità ex art. 2506-ter, comma 3, Cod. Civ.

### Neutralità fiscale

Ai sensi dell'art. 173 TUIR, si dà atto che l'Operazione è neutra ai fini fiscali e pertanto non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze o minusvalenze a carico sia dei Soci che delle Società Partecipanti.

### Pubblicità sociale

Ai sensi dell'art. 2506 bis Cod. Civ., il progetto di Scissione sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della Società a norma dell'art. 2501 ter, commi 3 e 4, Cod. Civ.

Milano, 16 giugno 2025

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Leonardo Zaffiri

Amministratore delegato di HR Capital Srl

Amministratore delegato di HR Capital Consulting STP Srl

## **Allegato "A"**

### **S T A T U T O**

#### **Articolo 1 Denominazione**

La società è denominata:

**"HR CAPITAL S.R.L"**

#### **Articolo 2 Oggetto**

La Società ha per oggetto sociale l'attività - a favore e per conto di terzi - di:

- a) gestione ed elaborazione, informatica e non, dei dati contabili, previdenziali e fiscali relativi alle retribuzioni del personale dipendente e ai compensi dei collaboratori autonomi;
- b) produzione di software e la fornitura di servizi relativi all'analisi ed alla programmazione, nonché la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione;
- c) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati;
- d) tenuta ed eventuale archiviazione e conservazione delle scritture contabili;
- e) trasmissione di dati e informazioni ad enti di diritto pubblico o privato;
- f) produzione e vendita di sistemi, anche informatici, comprensivi di hardware e software, per la rilevazione e la rielaborazione di dati relativi al controllo delle presenze, degli accessi del personale, dei dati relativi alla produzione o di altri parametri legati al tempo;
- g) ricerca e selezione di personale dipendente, nonché di collaboratori autonomi, previo rilascio delle relative autorizzazioni di legge;
- h) assistenza e consulenza amministrativa, previdenziale, finanziaria, fiscale, organizzativa e quella relativa a tutti gli stadi del settore edp e dell'informatica e di internet in genere, nonché la diagnostica, il controllo economico di gestione, la pianificazione strategica e l'analisi per gli investimenti e per le acquisizioni e le fusioni e più in generale la consulenza e l'assistenza di qualsiasi specie;
- i) formazione e addestramento del personale in tutte le discipline sopraindicate;
- j) organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, anche a distanza, avvalendosi di ogni tipo di tecnologia nelle materie di cui all'oggetto sociale;
- k) consulenza di direzione aziendale e nell'organizzazione e gestione del personale;
- l) consulenza relativa all'elaborazione di procedure di gestione delle risorse umane (ad esempio gestione auto aziendale, trasferte, note spese, espatriati ecc.);
- m) redazione, edizione, data entry di materiale informativo e di ogni altro materiale grafico concorrente alla realizzazione di prodotti ascrivibili alla categoria dei "multimediali" o a quelli audio, video; o su carta stampata, quali riviste, opuscoli, con esclusione dei quotidiani;
- n) produzione e commercializzazione (in proprio o per conto terzi) di hardware e software applicativi relativi alle attività di cui sopra;
- o) acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, manutenzione, locazione di immobili di qualsiasi natura, rustici ed urbani, civili, commerciali ed industriali;
- p) prestazione di servizi ad aziende e professionisti quali somministrazione di spazi/uffici, servizio di accoglienza clienti ed attività di segreteria, fornitura di servizi accessori ai professionisti/aziende.

Il tutto, comunque, con esclusione di ciò che è espressamente vietato dalla legge, nonché nel rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge e con la categorica esclusione di qualsiasi attività per cui sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

La Società può compiere infine qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e

immobiliare, ivi compresi il rilascio di garanzie personali o reali a favore di obbligazioni proprie, nonché la partecipazione in società, consorzi e/o associazioni aventi oggetti sociali analoghi o strumentali al proprio, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

La società ha sede nel Comune di Milano.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 *ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **Articolo 6**

#### **Domiciliazione**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Resta a carico di ogni singolo socio, amministratore, sindaco o revisore la responsabilità per mancata comunicazione della variazione di domicilio.

### **Articolo 7**

#### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in

manca di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato in tema di liquidazione delle partecipazioni.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 C.C. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato sulla base della disciplina sulla liquidazione delle partecipazioni contenuta nel presente statuto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla

data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

## **Articolo 8**

### **Morte del socio**

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta

giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

## **Articolo 10**

### **Esclusione**

Sarà escluso dalla società il socio che:

- (a) risulti dichiarato fallito;
- (b) risulti condannato con sentenza passata in giudicato ad una delle pene interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni di cui infra.

## **Articolo 11**

### **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi di recesso od esclusione di un socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, al valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 C.C. comma 1 n.5.

## **Articolo 12**

### **Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

## **Articolo 13**

### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497bis,

comma secondo c.c.

#### **Articolo 14** **Amministratori**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a). da un amministratore unico;
- b). da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società e/o associazioni e/o enti direttamente o indirettamente concorrenti con la società, né esercitare un'attività direttamente e/o indirettamente concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società e/o associazioni e/o enti direttamente o indirettamente concorrenti con la società, salvo autorizzazione scritta da parte dei soci.

Fermo quanto sopra, gli amministratori potranno assumere incarichi sociali od operativi presso altre associazioni e/o società e/o altri enti non in concorrenza a condizione che ne sia data comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione della Società, all'attenzione del Presidente, almeno 20 giorni prima dell'assunzione dell'incarico.

#### **Articolo 15** **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 16** **Consiglio di amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

## **Articolo 17**

### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano:

- redazione progetto di bilancio
- redazione progetti di fusione e scissione
- proposte di aumento di capitale
- emissione di titoli di debito
- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;
- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali,

il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, il sindaco unico o il collegio sindacale o il revisore.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero anche in solo audio-video collegamento senza indicazione del luogo fisico di convocazione se così previsto nell'avviso di convocazione.

In ogni caso verrà rispettato il principio di collegialità, buona fede, e parità di trattamento.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 18**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori .

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei

commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 8 (otto) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

## **Articolo 19** **Rappresentanza**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai consiglieri delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **Articolo 20** **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre deliberare a favore degli amministratori un'indennità annuale. Il compenso può essere in misura sia fissa che variabile, anche in forma di partecipazioni agli utili ed è stabilito dall'assemblea dei soci a maggioranza. I soci possono anche riconoscere agli amministratori un'indennità per la cessazione dalla carica, definendo le modalità di accantonamento al relativo fondo di quiescenza.

Il compenso è, di norma, stabilito prima dell'inizio dell'esercizio. Può essere deliberato anche successivamente, ma non più tardi dell'assemblea riunita per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

In mancanza di delibera dei soci da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio, le cariche degli amministratori per l'esercizio appena concluso si intendono gratuite.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il compenso stabilito dai soci, se non riconosciuto individualmente, è ripartito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. In mancanza di delibera dell'assemblea inerente i compensi da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio, le cariche degli amministratori, del

comitato esecutivo o dei consiglieri delegati per l'esercizio appena concluso si intendono gratuite. La presente clausola è inserita nello statuto al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione dei compensi degli amministratori, nonché per evitare controversie o malintesi in merito alla questione dei compensi.

### **Articolo 21**

#### **Organo di controllo**

La società può nominare l'organo di controllo e/o il revisore.

### **Articolo 22**

#### **Composizione e durata dell'organo di controllo**

L'organo di controllo si compone di un solo membro effettivo oppure di tre membri effettivi e di due supplenti. In tale ultima ipotesi, il presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina del collegio sindacale.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, almeno uno dei membri effettivi dell'organo di controllo ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro

Nel caso la revisione legale dei conti sia demandata all'organo di controllo tutti i componenti dell'organo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra iscritti ad ordini professionali.

L'organo di controllo o il revisore sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei componenti dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

### **Articolo 23**

#### **Cause di ineleggibilità e di decadenza dell'organo di controllo**

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati quali componenti dell'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

### **Articolo 24**

#### **Componenti dell'organo di controllo - Cessazione dalla carica**

I componenti dell'organo di controllo, in caso di obbligatorietà dello stesso, possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente dell'organo di controllo, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo, da adottarsi su iniziativa del consiglio di amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente più anziano di età.

## **Articolo 25**

### **Competenze e doveri dell'organo di controllo**

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, se richiesto, effettua la revisione legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

## **Articolo 26**

### **Revisore**

Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

## **Articolo 27**

### **Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

## **Articolo 28**

### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

## **Articolo 29**

### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 30** **Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo **27 lettere d), e) ed f)**, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea e fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero anche in solo audio-video collegamento senza indicazione del luogo fisico di convocazione se così previsto nel relativo avviso. In ogni caso verrà rispettato il principio di collegialità, buona fede, e parità di trattamento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, eventualmente il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Articolo 31** **Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o

congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

### **Articolo 32**

#### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea interviene personalmente e non può farsi rappresentare da terzi anche se opportunamente delegati.

### **Articolo 33**

#### **Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in ordine alla regolarità della costituzione e dello svolgimento dell'assemblea. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

### **Articolo 34**

#### **Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo **27 lettere d), e), ed f) e per la modifica dei diritti particolari di cui all'art. 35** è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interessi o di socio moroso) le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

### **Articolo 35**

#### **Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura e

all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., è attribuito ai soci De Luca Vittorio, De Luca Alberto e De Luca Enrico il diritto particolare di ricevere un utile non proporzionale alla partecipazione posseduta se così verrà deciso dall'assemblea dei soci chiamata all'approvazione del bilancio annuale, la quale deciderà considerando i risultati dell'attività della società. Detta assemblea fisserà la percentuale di utile spettante a ciascun socio beneficiario del diritto, restando inteso che gli eventuali utili residui saranno attribuiti agli altri soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e comunque nei limiti di cui all'art. 2265 c.c..

Il diritto particolare qui riconosciuto ai soci non si trasferisce a seguito della cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi o a causa di morte.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui sono attribuiti diritti particolari costituisca oggetto di usufrutto, pegno o sequestro, tali diritti particolari restano integralmente in capo al socio.

All'organo amministrativo spetta il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dei patti sociali, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., senza che sia all'uopo necessaria una delibera assembleare che prenda espressamente atto delle modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

## **Articolo 36**

### **Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## Allegato "B"

### **Statuto sociale della società HR Capital Consulting STP S.r.l.**

#### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

##### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata tra professionisti sotto la denominazione sociale

##### **HR Capital Consulting STP S.r.l.**

La denominazione della società potrà essere abbreviata in: **HRCC STP S.r.l.** o **HRC STP S.r.l.**

##### **ART. 2) SEDE**

La società ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

##### **ART. 3) OGGETTO**

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività libero-professionali e intellettuali di Dottore Commercialista ex lege 34/05, di quelle previste dalla legge 12/1979 per l'effettuazione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per la erogazione delle relative prestazioni di natura consulenziale e il cui svolgimento è riservato agli iscritti all'albo o registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dei Consulenti del Lavoro abilitati ai sensi della legge 12/79 ("Albi Professionali").

Rientrano nell'oggetto dell'attività della società anche le attività formative a favore di terzi.

La società può svolgere, altresì, attività tecniche meramente strumentali e complementari alle attività professionali, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio, compresa attività divulgativa e editoriale. Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale la società – purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio delle suddette professioni – potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, sempre nei limiti della strumentalità all'attività professionale, e con espressa esclusione delle attività intrinsecamente commerciali, delle operazioni inerenti alla raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106 d.lgs. n. 385 del 1993 e, infine, di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.

##### **ART. 4) DURATA**

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

#### **TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

##### **ART. 5) POLIZZA ASSICURATIVA E MANLEVA**

La società è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile, per i danni che dovessero essere causati ai clienti dai soci Professionisti nell'esercizio dell'attività professionale in relazione agli incarichi conferiti alla società.

Fermo restando che l'attività svolta non può esulare dall'oggetto sociale di cui al precedente Art. 3, per la parte che non sia coperta da polizze di assicurazione della responsabilità professionale, la società assume a suo carico le obbligazioni di risarcimento del socio nei confronti di terzi, che sorgano dallo svolgimento della relativa attività professionale. La società si farà altresì carico delle spese legali inerenti alla valutazione e contestazione delle richieste di risarcimento ed alla difesa del socio nei procedimenti giudiziari o arbitrali nei quali tali richieste vengano fatte

valere.

La manleva non opera nel caso di responsabilità del socio per colpa grave o dolo ovvero in caso di mancata adozione delle limitazioni di responsabilità previste dagli standard contrattuali in uso dalla società.

#### **ART. 6) CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

Le attività di consulenza e assistenza professionale saranno svolte dai soci (come di seguito definiti) in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (soci "Professionisti"). La designazione del socio Professionista a cui affidare l'incarico sarà compiuta dal cliente; in mancanza di tale designazione, la società comunicherà previamente per iscritto al cliente il nominativo del socio o dei soci Professionisti incaricati. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione e delle competenze di altri studi professionali, costituiti in forma di società od associazione professionale, di singoli professionisti esterni, di società di servizi nonché di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, potrà avvalersi di sostituti, da comunicare al cliente ai sensi di legge. È fatto salvo l'eventuale dissenso del cliente, da comunicarsi per iscritto.

La società fornirà inoltre al cliente le necessarie informazioni in merito a situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.

#### **ART. 7) REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETA'**

Ai sensi dell'art. 12 d.m. Giustizia n. 34 del 2013, ferma la responsabilità disciplinare del socio Professionista (come di seguito definito), che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o del collegio professionale al quale è iscritto, la società risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine o del collegio professionale a cui risulta iscritta.

#### **ART. 8) REQUISITI DEI SOCI**

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), Legge 183/2011, possono assumere la qualifica di soci della società i soli professionisti iscritti presso uno o più albi professionali dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Giornalisti, nonché, eventualmente:

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;

– i soggetti non professionisti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche), ma soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento (c.d. soci di capitale), a condizione che gli stessi:

\* siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo

Professionale di appartenenza o al registro professionale cui la società è iscritta;

\* in generale, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 d.m. Giustizia n. 34 del 2013 o dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le quote sono detenute dai soci Professionisti come "bene personale" ai sensi dell'art. 179 del Codice Civile.

L'art. 10, comma 4, lett. b), secondo periodo, Legge 183/2011, attualmente vigente prevede che la partecipazione dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di almeno due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Salvo che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei diritti di voto dei soci professionisti nel termine perentorio previsto dalla legge, il venir meno di tale condizione – nonostante il voto pesante di cui all'art. 19 dello statuto – costituisce causa di scioglimento della società e il collegio professionale presso il quale la stessa è iscritta procede alla cancellazione dall'albo.

#### **ART. 8-bis) COMPORTAMENTO DEI SOCI – DIRITTI E OBBLIGHI**

##### **a) – Deontologia & Regolamenti**

I soci, in ogni circostanza, ispirano la loro condotta nei confronti dei terzi e nei rapporti con gli altri soci, i collaboratori e i clienti a principi di probità, lealtà e decoro. Ciascun socio, per effetto del suo ingresso nella società, aderisce automaticamente e si obbliga al rispetto dello statuto, dei Regolamenti organizzativi di cui all'art. 8-ter, dei patti parasociali stipulati dai soci, nonché delle procedure aziendali tempo per tempo vigenti. Ciascun socio, all'atto della nomina comunica all'organo amministrativo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ("P.E.C.") e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

#### **b) – Riservatezza**

Il socio si astiene dal comunicare a terzi le informazioni e i dati di natura riservata riguardanti la società ed i clienti di questa, le società controllate e/o partecipate ed i clienti di dette società controllate e/o partecipate, nonché dall'utilizzare tali dati ed informazioni per finalità diverse dallo svolgimento della sua attività per la società. Il descritto obbligo di riservatezza mantiene efficacia anche dopo lo scioglimento del rapporto sociale del socio o lo scioglimento della società.

Il predetto obbligo non si applica quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa del socio, a condizione che essa avvenga in via riservata, e quando essa sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da una decisione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità.

#### **c) Fedeltà, Esclusiva, divieto di storno e divieto di concorrenza**

Per tutta la durata del rapporto associativo, i soci e gli amministratori non possono ("Obbligo di Fedeltà"):

- partecipare ad altra società tra professionisti o associazione professionale diversa dallo Studio legale De Luca & Partners, P.IVA 12621700157 ("DLP") e di cui siano soci avvocati e/o consulenti del lavoro e/o dottori commercialisti;

- accettare né comunque ricoprire cariche in altre società o enti svolgenti direttamente o indirettamente attività in concorrenza con HRC STP S.r.l. e/o con HR Capital S.r.l., Partita IVA n. 05216310960 ("HRC") e/o con DLP, e comunque a non svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con la società e/o con HRC e/o con DLP. In nessun caso potrà essere considerata in concorrenza l'attività svolta a favore di HRC e/o di DLP.

Per tutta la durata del rapporto associativo, nonché per un periodo di 36 mesi dalla sua eventuale conclusione, i soci e gli amministratori si asterranno:

- dal proporre o comunque sollecitare, incoraggiare o indurre alcun socio, dipendente, consulente, amministratore della società e/o di HRC e/o di DLP ("Collaboratore") a cessare il proprio rapporto di collaborazione con la società e/o con HRC e/o con DLP per accettare impieghi presso concorrenti o altre entità che operano in concorrenza con la società e/o con HRC e/o con DLP ("Sviamento Collaboratori");

- dal prestare attività – in qualità di socio, amministratore, dipendente, collaboratore, agente, consulente o in qualsivoglia altra forma, occasionalmente o saltuariamente – sia a titolo gratuito che oneroso, direttamente o per interposta persona, in proprio o a favore di parti terze quali imprese, società, studi professionali, associazioni, enti di qualsiasi genere o persone fisiche, a favore di clienti della società e/o di HRC e/o di DLP ("Sviamento Clientela"). Agli effetti dello statuto, con il termine cliente o clientela, si intendono aziende, persone fisiche o enti che hanno conferito un incarico alla società e/o a HRC nei quattro anni precedenti.

In caso di violazione dell'Obbligo di Fedeltà, sarà applicata una penale pari a quattro volte il compenso complessivo annuale dovuto al socio o amministratore che ha commesso la violazione. In caso di violazione del divieto di Sviamento Collaboratori, sarà applicata una penale di ammontare pari a tre volte il compenso annuale di ciascun Collaboratore stornato.

Per ciascun cliente per il quale sia stato violato il divieto di Sviamento Clientela, sarà

applicata una penale pari a tre volte il relativo fatturato annuale calcolato sulla media degli ultimi ventiquattro mesi. Tale ultima penale sarà maggiorata del 50% qualora il socio receduto o l'ex-amministratore abbia mancato di comunicare all'organo amministrativo – nei tempi e con le modalità previste dallo statuto alla successiva lettera d) rubricata "Incarichi" – di svolgere attività a favore di clienti, dopo la conclusione del rapporto associativo.

In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al presente paragrafo c) rubricato "Fedeltà, Esclusiva, divieto di storno e divieto di concorrenza" il socio sarà considerato bad leaver ("Bad Leaver").

In tutti i casi nei quali il socio è considerato Bad Leaver agli effetti dello statuto, a prescindere dal motivo che ne ha fatto insorgere il diritto (e.g.: recesso, cessione inter vivos, ecc.) – il prezzo per il trasferimento della proprietà della partecipazione sarà determinato in misura pari al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto delle quote sociali detenute da parte del Socio, come risultante dai relativi atti notarili ("Prezzo di Acquisto della Quota"). Qualora il corrispettivo sia stato determinato e già corrisposto in misura differente rispetto al valore sopra indicato, la società potrà agire per il recupero dell'indebito. Lo svolgimento di attività a favore di HRC e/o di DLP in nessun caso può costituire violazione delle previsioni di cui al presente paragrafo c).

#### **d) – Incarichi**

L'assunzione di incarichi professionali, di competenza dell'organo amministrativo, potrà essere riservata solo ad un socio Professionista. L'organo amministrativo, qualora ritenga sussistano fondate ragioni, può vincolare l'assunzione di specifici incarichi con determinati clienti ovvero imporre l'interruzione.

A fronte delle prestazioni professionali espletate, la società, oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di tale attività, può corrispondere un compenso al socio Professionista che le rende. Il compenso, ove non stabilito da apposito Regolamento, è determinato dall'organo amministrativo in base all'importanza e al valore delle prestazioni svolte dal socio Professionista.

I compensi derivanti da attività o da cariche assunte dai soci Professionisti, ivi compresi i compensi quali componenti di collegi sindacali, e/o gli onorari e/o gli emolumenti e/o utili e/o altre utilità ("Altri Corrispettivi") saranno fatturati esclusivamente dalla società. Qualora ciò non sia possibile, saranno tempestivamente riversati alla società. Degli eventuali Altri Corrispettivi che non siano fatturati dalla società o a questa riversati, si terrà conto, in deduzione, in fase di attribuzione dei compensi professionali, degli utili e/o della liquidazione delle quote detenute. Non rientrano negli obblighi di cui al presente capoverso compensi e corrispettivi erogati da DLP o da HRC.

In caso di cessazione del rapporto associativo e/o della carica di amministratore, per i successivi trentasei mesi, il socio receduto o l'amministratore cessato comunica per iscritto all'organo amministrativo gli incarichi e le attività svolte, nonché, per attività eventualmente svolte a favore dei clienti, gli Altri Corrispettivi maturati e quelli incassati.

#### **e) – Acquisto a titolo personale**

Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è divenuto titolare della partecipazione, il socio Professionista dovrà presentare la documentazione attestante l'acquisto della stessa a titolo personale ai sensi dell'art. 179 del Codice Civile, consegnandone copia conforme all'originale all'organo amministrativo. I diritti amministrativi e patrimoniali spettanti al socio titolare della partecipazione resterà, in ogni caso, sospeso sino a che lo stesso non avrà provveduto a quanto sopra richiesto.

#### **ART. 8-ter) REGOLAMENTI**

La società potrà adottare un codice etico e regolamenti ("Regolamenti") vincolanti per i soci stessi.

I Regolamenti possono essere previsti anche limitatamente ai soli soci Fondatori e/o di una o più specifiche categorie di soci. Ferme restando le prerogative del socio HRC, tali Regolamenti sono approvati con assemblea speciale dei soci Fondatori.

I Regolamenti relativi ai soci Fondatori sono accessibili esclusivamente alla categoria dei soci Fondatori e al socio HRC. I Regolamenti relativi ai soci Equity sono accessibili esclusivamente alla categoria dei soci Fondatori, dei soci Equity, nonché al socio HRC.

### **TITOLO III – CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO**

#### **ART. 9) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote di categoria "A1", categoria "A2" e di categoria "A3", di cui:

- le quote di categoria "A1" sono esclusivamente quelle possedute dai soci nominativamente indicati nell'atto costitutivo della società. Detti soci sono definiti soci "Fondatori" o "Founding Partner". Il socio di capitale HRC è anch'esso socio Fondatore e titolare di quote di categoria "A1";
- le quote di categoria "A2", detenute dai cosiddetti soci "Equity" o "Equity Partner";
- le quote di categoria "A3", detenute dai cosiddetti soci "Salary" o "Salary Partner".

La qualifica di Socio Equity può essere concessa anche a nuovi soci purché con l'approvazione unanime di tutti i soci Fondatori e della maggioranza dei soci Equity. Quale strumento meramente amministrativo ed ai fini della individuazione dei soci Fondatori e delle altre categorie dei soci, nonché con la esplicita conferma che non viene stabilita alcuna deroga alle previsioni del codice civile in materia di efficacia e pubblicità, è fatto obbligo agli Amministratori di istituire ed aggiornare il libro dei Soci. Sono automaticamente soci di categoria "A3" tutti i soci che non sono titolari né di quote di categoria "A1" né di quote di categoria "A2".

Tutti i soci della società che detengono a vario titolo e con differenti diritti quote di partecipazione della società, incluso il socio HRC, vengono collettivamente richiamati dallo statuto come "soci".

E' equivalente, agli effetti del presente statuto, il richiamo ad una o più categorie di quote (i.e.: "A1", "A2" o "A3") ovvero alle relative categorie di soci (i.e.: soci Fondatori, soci Equity o soci Salary).

A ciascuna categoria dei soci sopra indicati, nonché a ciascun socio, individualmente, sono attribuiti i diritti particolari previsti dallo statuto. Tali diritti si trasferiscono in caso di cessione della titolarità della partecipazione a prescindere dal motivo che ne ha fatto insorgere il diritto (e.g.: recesso, cessione inter vivos, ecc.).

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, l'assemblea dei soci può deliberare aumenti del capitale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale, sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi aventi titolo a partecipare nella società in base alle leggi vigenti. Le quote da attribuirsi ai sottoscrittori destinati ad acquisire lo stato di soci di categoria "A2" e/o di categoria "A3" potranno essere emesse senza richiesta di sovrapprezzo e non saranno previamente offerte in opzione agli altri soci.

In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, d.l. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 2357, commi 1 e 2, cod. civ., da ritenersi applicabili analogicamente, la società può acquistare quote proprie.

L'acquisto e/o la cessione di quote proprie dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2357, comma 2, e dell'art. 2357 ter, comma 1, cod. civ., da ritenersi applicabili analogicamente alle s.r.l. qualificabili come PMI.

#### **ART. 10) APPORTI E FINANZIAMENTI**

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti

in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

La società può altresì emettere titoli di debito con decisione dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

#### **TITOLO IV – PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI**

##### **ART. 11) PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno, usufrutto od altro vincolo.

##### **ART. 12) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER VIVOS**

Fermi i limiti di cui alla Legge 183/2011 e al d.m. Giustizia n. 34 del 2013 e sue successive modificazioni e integrazioni e dello statuto, le quote sono trasferibili inter vivos, ai seguenti termini e condizioni:

\* il trasferimento può essere anche parziale, sia tra soci che a favore di terzi;

\* il corrispettivo deve necessariamente essere in denaro;

\* in caso di trasferimento sia a soci sia a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle partecipazioni, è riservato il diritto di prelazione a favore dei soci Fondatori e, in subordine, ai fini e nei limiti del dl 179/2012, della società e, in subordine, dei soci Equity e, in subordine, dei soci Salary ("Prelazione");

\* ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione a terzi, il potenziale acquirente di quote A2 o A3 deve essere dichiarato gradito ai soci ("Gradimento");

\* in ogni caso di trasferimento di partecipazioni tra soci, le quote acquistate verranno automaticamente convertite in partecipazioni della categoria del socio acquirente. Salvo diversa decisione approvata dall'assemblea speciale dei soci Fondatori, in caso di cessione a terzi:

\* le quote di categoria "A1" rimangono di categoria A1;

\* le quote di categoria "A2" sono automaticamente convertite in quote di categoria "A3";

\* il socio che intende cedere a terzi le proprie quote deve informare il potenziale acquirente delle clausole di Prelazione e di Gradimento.

Ai fini del presente articolo, il socio che intende alienare ad altri soci o a terzi in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, mediante lettera raccomandata o P.E.C. inviata ai soci aventi diritto e a ciascun amministratore presso la sede sociale ("Comunicazione di Vendita"). La Comunicazione di Vendita, controfirmata dal promittente acquirente, dovrà contenere: i) le generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, ii) copia della proposta irrevocabile e incondizionata di acquisto da parte del promittente acquirente, iii) il corrispettivo concordato per il trasferimento delle quote, iv) dettagliato curriculum vitae del promittente acquirente e v) prevedere la possibilità di una presentazione di persona del promittente acquirente ai soci.

Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, potranno esercitare il diritto di Prelazione alle condizioni di cui in appresso, con comunicazione scritta, incondizionata e irrevocabile inviata agli amministratori e al socio alienante a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. ("Opzione").

L'Opzione per l'acquisto della partecipazione si esercita offrendo il medesimo prezzo

della Comunicazione di Vendita.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato eccessivamente elevato in rapporto al Valore Effettivo della quota da uno o più soci che hanno esercitato l'Opzione, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un esperto che proceda a stimare il valore della quota ("Valore di Perizia").

In mancanza di accordo, tale esperto verrà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede. In ogni caso, le spese della perizia sono a carico del socio o dei soci che hanno esercitato l'Opzione e richiesto la nomina dell'esperto.

Qualora il prezzo della Comunicazione di Vendita sia diverso dal Valore di Perizia, per la cessione delle partecipazioni ai soci che hanno esercitato l'Opzione, si applicherà il Valore di Perizia, anziché il corrispettivo concordato con il promittente acquirente per il trasferimento delle quote.

Qualora più soci aventi diritto intendano esercitare la Prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita dando l'esclusiva ai soci Fondatori e, in subordine, alla società e, in subordine, ai soci Equity e, in subordine, ai soci Salary.

Nell'ambito della medesima categoria di soci, le quote sono ripartite in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Il Gradimento è espresso con delibera dell'assemblea, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta agli amministratori presso la sede sociale.

In mancanza di decisione nel termine previsto dal presente articolo, il Gradimento alla cessione si intende concesso. In caso di rifiuto del Gradimento, e qualora nessun socio abbia comunicato la propria volontà di esercitare la Prelazione, la decisione negativa dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato e indicare che le quote saranno acquistate al valore previsto per il caso di Prelazione, direttamente dalla società. In tal caso, la società, qualora ritenga eccessivo il prezzo, potrà avviare l'iter per la nomina di un esperto. L'acquisto da parte della società, in tal caso avverrà al Valore di Perizia.

I soci Fondatori e, in subordine, la società e, in subordine, i soci Equity e, in subordine, i soci Salary possono esercitare il diritto di riscatto della partecipazione dell'eventuale terzo acquirente o dei suoi eventuali aventi causa, nel caso in cui la partecipazione sia stata ceduta in assenza di Gradimento. In tal caso, il socio uscente sarà considerato Bad Leaver e il prezzo di riscatto sarà pari al Prezzo di Acquisto della Quota.

Ove il prezzo di cessione per qualsivoglia motivo non vi sia o non sia noto, per la determinazione del prezzo di riscatto, si farà riferimento al Valore Effettivo. Su iniziativa della società o di uno dei soci che vi abbia interesse, si potrà avviare l'iter per la determinazione del Valore di Perizia e per la determinazione del prezzo di riscatto, si applicheranno le disposizioni in materia di Prelazione.

I diritti patrimoniali ed amministrativi relativi alle quote di partecipazione per le quali sia esercitabile da parte della società il diritto di Gradimento sono sospesi, a seconda dei casi, dal giorno in cui si è verificato l'evento che attribuisce alla società la facoltà di disposizione nei riguardi del socio o dei suoi aventi causa per morte, o dal momento del trasferimento della quota di partecipazione al terzo nei confronti del quale non sia stato preventivamente espresso il Gradimento.

Nell'ipotesi in cui nessun socio eserciti il diritto di Prelazione e fermo il Gradimento previsto, qualora il socio o i soci che dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. soci di maggioranza) intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni e il risultato finale, raggiungibile in un'unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al medesimo titolare o ai medesimi titolari, sia la cessione di una partecipazione complessivamente rappresentante il 51 (cinquantuno) per cento del

capitale sociale, è attribuito agli stessi soci di maggioranza il diritto ("*Drag Along*"), di offrire in vendita allo stesso acquirente, e alle medesime condizioni stabilite per sé medesimi, in tutto o in parte, le partecipazioni appartenenti ai soci di minoranza.

I soci di maggioranza che intendono avvalersi del diritto di trascinarsi come sopra attribuito dovranno, pertanto, darne comunicazione ai soci di minoranza e all'organo amministrativo, indicando le condizioni della proposta di cessione, e, in particolare, il prezzo di cessione, le modalità di corresponsione e le generalità del soggetto acquirente, il tutto secondo le modalità e i tempi previsti dai presenti patti sociali relativamente al diritto di prelazione spettante ai soci.

I soci di minoranza dovranno porre in essere i comportamenti necessari a consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione al terzo acquirente.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato quanto descritto nel presente articolo.

#### **ART. 13) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI MORTE**

Fermi i limiti di cui alla Legge 183/2011 e al d.m. Giustizia n. 34 del 2013 e sue successive modificazioni e integrazioni, le sole partecipazioni di categoria "A1" sono liberamente trasferibili per causa di morte solo se rappresentative di almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale e mantengono la categoria originaria.

In tutti gli altri casi, le partecipazioni sociali non sono trasferibili per causa di morte.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della partecipazione sociale.

#### **ART. 14) DIRITTI DEI SOCI**

Salvo quanto espressamente previsto dallo statuto, i diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci possono esercitare il diritto di consultazione dei libri e dei documenti sociali ex articolo 2476 del Cod. Civ., rispettando le modalità e i limiti stabiliti nel presente articolo. L'ispezione o la consultazione dei documenti sociali da parte dei soci è ammessa previa richiesta scritta da inviare all'organo amministrativo indicante le finalità e i documenti specifici che si intendono consultare, adeguato impegno alla riservatezza e alla cancellazione dei dati e delle informazioni al termine del trattamento previsto, nonché l'impegno a farsi carico delle relative spese. La consultazione dei documenti avverrà presso la sede sociale o in altro luogo indicato dall'organo amministrativo, in presenza di un rappresentante dell'organo amministrativo o di un suo delegato, e negli orari da questi ultimi indicati, assicurando che tale accesso non interferisca indebitamente con le operazioni quotidiane della società. Non è prevista l'estrazione di copie dei documenti consultati.

#### **ART. 15) RECESSO DEL SOCIO**

Il recesso del socio è consentito:

- nei casi previsti dalla legge, qualora il socio che intende recedere non abbia concorso all'approvazione delle relative decisioni, o
- se siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 8 dello statuto, o
- per decisione unilaterale del socio interessato ("*Ad Nutum*");

In ogni caso, il diritto di recesso dovrà essere esercitato per l'intera quota.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., che, per i casi di recesso previsti dalla legge, deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare al socio i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso tempestivamente.

Non appena ricevuta la dichiarazione di recesso, senza indugio, gli Amministratori dovranno: i) provvedere alla relativa annotazione presso il Registro delle Imprese; ii) darne notizia agli altri soci fissando un termine affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, – mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., spedita alla società – ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente. Per l'acquisto della partecipazione del socio receduto, trovano applicazione le disposizioni dello statuto in materia di Prelazione.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società entro 30 giorni dalla delibera medesima.

Il diritto di recesso avrà inderogabilmente effetto nei confronti della società il giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la relativa comunicazione. La data di efficacia per il caso di recesso Ad Nutum avrà effetto nei confronti della società previo preavviso di almeno dodici mesi per i soci Fondatori, di otto mesi per i soci Equity e di quattro mesi per i soci Salary. Nel caso in cui non osservi il periodo di preavviso, il socio receduto Ad Nutum sarà soggetto ad una penale pari due volte il preavviso non prestato. Agli effetti della determinazione dell'importo si farà riferimento alla media dei compensi e degli utili che gli sono stati riconosciuti nei 24 mesi precedenti e sarà considerato Bad Leaver.

Agli effetti della liquidazione della partecipazione, il relativo prezzo ("Prezzo della Partecipazione") è determinato in misura pari al Valore Effettivo.

In caso di controversie sull'applicazione di detti principi e/o sul valore attribuito, quest'ultimo è determinato, con le modalità previste per la Prelazione.

Il recesso Ad Nutum è inefficace sino a quando non siano decorsi i termini di preavviso previsti dallo statuto.

Costituisce ipotesi di Bad Leaver il recesso comunicato entro quattro anni dalla sottoscrizione della partecipazione, qualora il relativo acquisto sia avvenuto ad prezzo non superiore alla corrispondente quota del capitale sociale.

#### **ART. 16) ANNULLAMENTO QUOTA**

In considerazione della rilevanza che si riconosce ai requisiti personali e ai doveri dei soci previsti dallo statuto, la società ha facoltà di disporre l'annullamento della quota ed il suo rimborso al socio Professionista ("Annullamento Quota") nei casi in cui il socio Professionista e non Fondatore:

- 1) sia stato cancellato dagli Albi Professionali di appartenenza con provvedimento definitivo;
- 2) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti dall'art. 8 dello statuto;
- 3) sia responsabile di grave e/o reiterata violazione dei doveri professionali e/o delle disposizioni statutarie e/o dei Regolamenti e/o del codice etico. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione, si considera sempre grave: i) la grave e/o reiterata violazione delle norme comportamentale di cui all'art. 8-bis lett. a) dello statuto; ii) la grave e/o reiterata violazione delle previsioni riportate alla lettera b) dell'art. 8-bis dello statuto; iii) la violazione degli obblighi di cui all'art. 8-bis lett. c) e/o e) dello statuto; iv) il trasferimento – in tutto o in parte – della propria quota di partecipazione in assenza del Gradimento dell'assemblea dei soci previsto dallo statuto; v) la reiterata assunzione di incarichi in violazione di quanto indicato all'art.

8-bis, lett. d); vi) la registrazione di prestazioni professionali nell'apposito gestionale o l'emissione di fatture significativamente inferiore rispetto al pregresso, anche alla luce del generale andamento dell'attività di HRC, se seguita nei dodici mesi successivi da recesso *ad nutum* e/o cessazione della collaborazione professionale;

4) abbia raggiunto l'età massima di 62 anni o quella differente eventualmente prevista dal Regolamento;

5) sia cancellato dagli Albi Professionali di appartenenza per motivi disciplinari;

6) abbia subito condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo;

7) per il quale venga ad interrompersi o che interrompa, per qualsiasi motivo o causa, il proprio rapporto lavorativo o di collaborazione professionale con la società;

8) partecipa ad altra società tra professionisti o associazione professionale diversa da DLP e di cui siano soci avvocati e/o consulenti del lavoro e/o dottori commercialisti;

9) si configuri altra ipotesi di cui all'art. 8-Bis, lettera c).

Le ipotesi di cui ai precedenti punti 8) e 9), nonché la cessione in assenza del Gradimento della propria quota di partecipazione che sia inferiore al 10%, determinano l'annullamento della quota anche se la violazione sia da parte di un Socio Fondatore.

Il diritto di Annullamento Quota, ove effettivamente esercitato e portato a compimento senza contestazioni, sostituisce il diritto di esclusione del socio previsto per legge. Le medesime ipotesi previste per l'annullamento, sono in ogni caso valide per l'esclusione del socio.

L'esercizio della facoltà di Annullamento Quota avviene entro il termine di 2 (due) anni che decorrono dal momento in cui l'evento si sia verificato, ovvero, se successivo, dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia avuto conoscenza della circostanza che ne legittima l'esercizio. Per il caso di condanna definitiva, il termine è ridotto a mesi 4 (quattro).

L'esercizio del diritto di Annullamento Quota è deciso dall'assemblea.

L'organo amministrativo deve comunicare al socio interessato la decisione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera dell'assemblea a mezzo di lettera raccomandata A.R. o P.E.C.

L'Annullamento Quota ha effetto dalla data in cui la dichiarazione dell'organo amministrativo è portata a conoscenza dell'interessato.

Il socio a cui sia comunicato l'Annullamento Quota ha diritto alla liquidazione della partecipazione e il relativo Prezzo della Partecipazione è determinato in misura pari al Valore Effettivo. Per il caso in cui il socio escluso sia Bad Leaver, le quote sono valorizzate con i criteri previsti dallo statuto per il caso di Bad Leaver. Costituiscono ipotesi di Bad Leaver, oltre ai casi previsti dallo statuto, i casi di cui ai numeri 3), 5), 6), 8) e/o 9) del presente art. 16, rubricato "Annullamento Quota".

In caso di controversie sull'applicazione di detti principi e/o sul valore attribuito, quest'ultimo è determinato, con le modalità previste per la Prelazione.

In ogni caso, l'avvenuta comunicazione al socio interessato della delibera di Annullamento Quota costituisce giusta causa di revoca della carica di amministratore eventualmente ricoperta, nonché giusta causa di risoluzione del contratto di consulenza con il socio medesimo.

## **TITOLO V – DECISIONI DEI SOCI**

### **ART. 17) DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese, purché non

abbia comunicato il proprio recesso, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo che non sia diversamente previsto dallo statuto, anche con riferimento ai diritti particolari nonché alle maggioranze qualificate e/o al voto pesante dei soci o di categorie di soci previste dallo statuto, ex art. 2468, comma 3, del Codice Civile. Il compimento degli atti di seguito riportati, nonché per gli altri casi indicati dallo statuto, è deliberato con apposita decisione dei soci fondatori, con il voto favorevole della maggioranza per capitale di essi:

- mandato da conferire all'organo amministrativo per negoziare con uno o più soci condizioni particolari inerenti la conclusione del rapporto associativo anche in deroga a quanto previsto dallo statuto;
- deroga alle previsioni dello statuto;
- modifica delle clausole statutarie.

Gli altri soci potranno partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

In caso di discrepanza tra quanto stabilito dallo statuto e quanto previsto dal presente articolo, prevale quest'ultimo.

#### **ART. 18) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è convocata, di norma, dal presidente del consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C., e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto invio ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

All'occorrenza, l'assemblea può essere convocata da un amministratore che non sia il presidente.

L'assemblea può essere altresì convocata, con le medesime modalità sopra indicate, dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ART. 19) VOTO E QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso, nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio a cui la decisione si riferisce, né dei soci astenuti, né in ogni caso dei soci che abbiano comunicato il recesso.

Qualora, per qualsiasi motivo i soci Professionisti dovessero detenere complessivamente una partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi, ai sensi dell'art. 2468 terzo comma c.c., ai soci Professionisti è attribuito un voto pesante in misura tale da far loro esprimere la maggioranza decisionale dei due terzi del capitale sociale. La misura anzidetta è distribuita tra i soci Professionisti proporzionalmente alla quota di capitale da ciascuno posseduta, mentre agli altri soci, sempre in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, spetta il diritto al residuo terzo dei voti esercitabili.

Ove indicato, lo statuto prevede assemblee speciali e/o condizioni e maggioranze qualificate, nonché per le delibere di seguito indicate anche laddove di competenza del consiglio di amministrazione è prevista una dettagliata informativa preventiva al socio HRC:

– nomina e/o revoca e/o conferimento dei poteri e/o attribuzione di compensi di uno o più membri del consiglio di amministrazione. In tal caso l'informativa attiene a: *i)* l'identità e il curriculum dettagliato dei candidati; *ii)* i poteri che si intende conferire; *iii)* la remunerazione che si intende proporre; *iv)* i motivi della revoca;

– nomina di uno o più membri effettivi e/o supplenti dell'organo monocratico di controllo o del collegio sindacale. In tal caso, l'informativa attiene a: *i)* l'identità e il curriculum dettagliato dei candidati; *ii)* la remunerazione che si intende proporre.

Salvo i casi di urgenza, l'informativa al socio HRC deve avvenire per iscritto almeno 20 giorni lavorativi prima della riunione convocata per la delibera ed essere indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione di HRC. HRC si esprime con delibera del consiglio di amministrazione non più tardi di 3 giorni lavorativi precedenti la riunione convocata per la delibera. Il parere del socio HRC viene comunicato al presidente del consiglio di amministrazione della società e i soci lo tengono in considerazione per l'assunzione della decisione.

Tutte le deliberazioni o le decisioni dell'assemblea dei soci per le quali è richiesta dallo statuto o dai Regolamenti la preventiva informativa al socio HRC, si intenderanno validamente assunte e vincolanti ai sensi di legge solo ove l'informativa sia stata resa in modo completo e dettagliato nei termini e con le modalità sopra previste. Qualora il socio HRC ometta di esprimersi entro 16 giorni lavorativi dall'informativa, il parere si considera favorevole.

I descritti diritti particolari attribuiti al socio HRC a norma dello statuto non possono essere modificati se non con il consenso dello stesso socio HRC.

Per qualsivoglia delibera assembleare – anche per i casi in cui non siano previste condizioni e maggioranze qualificate – è attribuito ai soci Fondatori un diritto di veto, purché sia esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 50% per quote del capitale detenuto dai soci Fondatori.

#### **ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

L'intervento in assemblea può avvenire in presenza o da remoto, purché con contemporanea presenza dei partecipanti collegati in audio o video da più luoghi, contigui o distanti. In ogni caso deve essere garantita l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e, all'occorrenza, di visionare e inviare documenti.

#### **ART. 21) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

Solamente i soci di categoria "A3" possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma 2, cod. civ. La rappresentanza in assemblea, nei casi in cui

è prevista è affidata esclusivamente ad altri soci della società.

## **TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **ART. 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Restano tuttavia di competenza esclusiva dell'assemblea le delibere per le materie indicate all'art. 17 dello statuto.

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. nei confronti della società e/o di HRC e/o di DLP.

### **ART. 23) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società può essere gestita e amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da più membri, fino ad un massimo di sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, ai sensi dell'art. 2475, comma 3, cod. civ.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente la gestione e l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.

### **ART. 24) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. All'occorrenza, il consiglio di amministrazione può essere convocato da un amministratore che non sia il presidente.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società.

In ogni caso non possono essere attribuite agli organi delegati: la redazione del

progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o P.E.C., e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante P.E.C. ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e sindaci in carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Tutte le deliberazioni o le decisioni dell'organo amministrativo, per le quali è richiesta dallo statuto o dai Regolamenti la preventiva informativa al socio HRC, si intenderanno validamente assunte e vincolanti ai sensi di legge solo ove l'informativa sia stata resa in modo completo e dettagliato nei termini e con le modalità di cui al precedente ART. 19. Qualora il socio HRC ometta di esprimersi entro 16 giorni lavorativi dall'informativa, il parere si considera favorevole.

#### **ART. 25) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre deliberare a favore degli amministratori un'indennità annuale. Il compenso può essere in misura sia fissa che variabile, anche in forma di partecipazioni agli utili ed è stabilito dall'assemblea dei soci a maggioranza. I soci possono anche riconoscere agli amministratori un'indennità per la cessazione dalla carica, definendo le modalità di accantonamento al relativo fondo di quiescenza.

Il compenso è, di norma, stabilito prima dell'inizio dell'esercizio. Può essere deliberato anche successivamente, ma non più tardi dell'assemblea riunita per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

In mancanza di delibera dei soci da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio, le cariche degli amministratori per l'esercizio appena concluso si intendono gratuite.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il compenso stabilito dai soci, se non riconosciuto individualmente, è ripartito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. In mancanza di delibera dell'assemblea inerente i compensi da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio, le cariche degli amministratori, del comitato esecutivo o dei consiglieri

delegati per l'esercizio appena concluso si intendono gratuite. La presente clausola è inserita nello statuto al fine di garantire la trasparenza e la corretta gestione dei compensi degli amministratori, nonché per evitare controversie o malintesi in merito alla questione dei compensi.

#### **ART. 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

#### **ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, l'assemblea nomina uno o più sindaci o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. Sindaci e revisori, se nominati, devono essere iscritti nell'apposito registro. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.

Ai sensi dell'art. 2477, ultimo comma, cod. civ., anche se la società è priva di organo di controllo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 cod. civ..

### **TITOLO VII – BILANCIO E UTILI**

#### **ART. 28) BILANCIO**

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### **ART. 29) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili e le riserve, diverse dalla riserva legale, potranno essere distribuiti ai soci sia in misura proporzionale che in misura non proporzionale alle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., è attribuito alla categoria dei soci Fondatori, e/o a quella dei soci Equity, e/o a quella dei soci Salary, e/o a ciascuno dei soci Fondatori, e/o a ciascuno dei soci Equity, e/o a ciascuno dei soci Salary, il diritto particolare di ricevere un utile non proporzionale alla partecipazione posseduta se così verrà deciso dall'assemblea, la quale deciderà considerando i risultati dell'attività della società. Detta assemblea fisserà la percentuale di utile spettante a ciascun socio beneficiario del diritto, restando inteso che gli eventuali utili residui saranno attribuiti agli altri soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e comunque nei limiti di cui all'art. 2265 c.c.

Nell'ipotesi in cui la partecipazione sociale cui sono attribuiti diritti particolari costituisca oggetto di sequestro, tali diritti particolari restano integralmente in capo al socio.

All'organo amministrativo spetta il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dei patti sociali, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., senza che sia all'uopo necessaria una delibera assembleare che prenda espressamente atto delle modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

Con delibera dell'assemblea si potrà destinare una quota degli utili anche individuale ai soci Fondatori, e/o al socio HRC e/o a categorie di soci e, nei limiti consentiti dall'art. 2265 c.c., ad una speciale riserva, di esclusiva spettanza rispettivamente dei soci Fondatori, e/o del socio HRC e/o di categorie di soci – anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 13 dello statuto – suddivisa secondo quote di pertinenza di ciascuno di essi.

La suddivisione della riserva di cui sopra è periodicamente aggiornata dalla società, in base a specifica procedura di comunicazione agli interessati.

I dividendi non riscossi si prescriveranno a favore della società dopo cinque anni dal giorno in cui diventano esigibili.

Le somme dovute dal socio, anche nel caso in cui lo stesso sia receduto o escluso, potranno essere sempre compensate con qualsiasi somma di cui la società sia debitrice nei suoi confronti.

#### **TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ART. 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 31) DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i

loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Resta a carico di ogni singolo socio, amministratore, sindaco o revisore la responsabilità per mancata comunicazione della variazione di domicilio.

**ART. 32) PRECISAZIONI CIRCA I RICHIAMI NORMATIVI E RINVIO**

I richiami normativi devono intendersi fatti alla legge tempo per tempo vigente.

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme di legge in materia.